

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1972

Proroga delle norme contenute nell'articolo 5 della legge
1° giugno 1971, n. 291, per l'accelerazione di procedure
in materia di opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi che caratterizzava e continua a caratterizzare il settore edilizio e la riconosciuta necessità di accelerare la spesa pubblica, evitando l'ulteriore accumulo di residui per impegni assunti al fine di costruire opere pubbliche, indussero il Senato ad approvare, con lodevole tempestività, la legge 1° giugno 1971, n. 291.

Tale legge, avente per oggetto: « Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per l'incentivazione dell'attività edilizia », concepita come stralcio alla cosiddetta legge di riforma della casa, ha avuto effetti favorevoli consentendo che l'attività dell'intero settore non venisse totalmente arrestata.

Per quanto riguarda in particolare le opere pubbliche, l'articolo 5 della citata legge prevedeva notevoli semplificazioni sia per la concessione dei mutui che per l'approvazione dei progetti presentati dai comuni e dalle provincie.

Veniva infatti stabilito che per i progetti di importo inferiore ai 300 milioni fosse richiesto il solo parere dell'ingegnere capo del Genio civile, mentre per i progetti di importo superiore ai 300 milioni dovesse essere richiesto il parere del solo comitato tecnico amministrativo.

Il Genio civile e il Provveditorato alle opere pubbliche potevano, nell'ambito della rispettiva competenza, autorizzare l'espletamento delle gare di appalto e la consegna dei lavori sulla base, a seconda dei casi, dell'affidamento alla concessione dei mutui o, per le opere ammesse al concorso dello Stato, fino all'importo del concorso stesso anche prima dell'intervenuto affidamento.

La Cassa depositi e prestiti veniva infine autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle provincie per la esecuzione di opere pubbliche sulla base della semplice domanda dell'ente mutuatario e del decreto di concessione del contributo o del concorso dello Stato.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo Stato si rendeva così garante fino ad un massimo dei due terzi dell'importo del mutuo richiesto e la Cassa depositi e prestiti poteva anticipare la relativa somma in pendenza del perfezionamento delle pratiche.

Il complesso di tali agevolazioni viene a scadere con il 31 dicembre 1972 e, dopo tale data, l'iter per l'approvazione dei progetti e per la somministrazione dei mutui sarà sottoposto alla normativa abituale.

La scadenza del termine fa sì che per numerosi progetti di opere pubbliche presentati dai comuni e dalle provincie e per i quali sono in corso di emissione i decreti di approvazione o di concessione del contributo, oppure, per i decreti già emessi, è in corso la registrazione presso la Corte dei con-

ti, non si potrà ottenere dalla Cassa depositi e prestiti la somministrazione del mutuo, con la procedura agevolata, fino all'importo massimo dei due terzi.

La scadenza del 31 dicembre 1972 determinerà quindi un ritardo valutabile a non meno di un anno per il riesame dei progetti ed il perfezionamento degli atti necessari alla concessione del mutuo e potrà anche rendere impossibile la esecuzione delle opere a causa delle probabili ulteriori lievitazioni dei prezzi.

Per ovviare a tali inconvenienti e non arrecare ulteriori difficoltà ad un settore che non si avvia ancora a superare la crisi che lo ha investito, viene proposto il presente disegno di legge, che si spera possa essere tempestivamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La validità delle norme contenute nell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, è prorogata fino alla data del 31 dicembre 1973.